

la proposta, disse che si poteva riservare la cosa al regolamento ed infatti così si fece. E il regolamento sulla perequazione fondiaria, agli articoli 224 e 225, tratta infatti delle forme e dei modi di pagamento delle multe alle quali ho accennato.

Ora mi pare che nella legge presente si potrebbe adottare lo stesso sistema, e perciò pregherei il ministro e la Commissione di accettare questa aggiunta allo emendamento dell'onorevole Gianolio: " I modi e le forme del pagamento delle multe saranno determinati dal regolamento di cui all'articolo 33. "

Presidente. L'onorevole Zucconi propone quest'aggiunta alla nuova formola dell'articolo 30 proposta dall'onorevole Gianolio, e già accettata dalla Commissione e dal ministro:

" I modi e le forme del pagamento delle multe saranno determinati dal regolamento di cui all'articolo 33. "

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. A me pare che il confronto fatto dall'onorevole Zucconi, fra la legge di perequazione fondiaria e la legge attuale non regge.

Noi vogliamo comminare le pene pecuniarie, già votate dalla Camera con l'articolo 29, poi fatti imputati agli amministratori, ai direttori, ecc. Se rimandiamo al regolamento, o ad un'altra legge, i modi e le forme dei pagamenti, togliamo efficacia alla sanzione stabilita e veniamo a votare un concetto tutto diverso da quello che è già stato accettato dalla Camera, con l'articolo 29. S'è pena pecuniaria, deve avere il suo corso come tutte le pene pecuniarie. Poteva la Camera non approvare questo metodo di pena; ma dopo che l'ha approvato, non può prescindere dalle conseguenze inerenti al sistema. In altri termini: una pena determinata dal codice generale, si può applicare, e non applicare ad un determinato caso speciale; ma quando la si applica, non si può cambiare di natura; non si può lasciare alla discrezione del ministro, nel regolamento, di mutarne il carattere.

Ecco perchè sono dolente di dovermi opporre alla proposta dell'onorevole Zucconi.

Presidente. Onorevole Zucconi, mantiene la sua proposta?

Zucconi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zucconi. Il caso, che ho portato per esempio, è

precisamente il caso di una pena pecuniaria, il cui pagamento sia fatto all'intendente di finanza, quando il contravventore si offra esso stesso a pagare.

L'articolo 225 del regolamento sulla perequazione fondiaria infatti dice: " Prima che il giudice competente abbia pronunciato la sua sentenza, il contravventore può, con domanda, presentarsi allo intendente... (e qui è il caso di presentarsi al prefetto)... e chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria sia fatta dall'intendente stesso, entro i limiti della legge. " Io desideravo che, prima del procedimento giudiziario, fosse fatta facoltà ai contravventori di seguire questa via amministrativa, per attenuare, così, anche più, le conseguenze dell'articolo 29.

Questo era il mio concetto, dolente che non sia stato compreso.

Del resto, non insisto nel mio emendamento, perchè vedo che esso naufragherebbe.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Zucconi ha detto che non è stato compreso. No: è stato compreso benissimo. Egli mi cita il precedente; mi cita l'articolo di un regolamento che è sottoscritto dal mio collega delle finanze, e vi fo tanto di cappello. Ma io debbo dire che non mi sentirei al caso di fare dei regolamenti per determinare le modalità della pena pecuniaria, e non mi sentirei al caso di farli, perchè mi pare si allontanino addirittura dal concetto della legge. Ora, se la Camera ha votato la pena pecuniaria, traendo analogia dal Codice di commercio, ponendo la gestione dell'amministratore poco fedele o poco diligente; non capisco perchè debba dar poi il potere al ministro di modificare negli effetti o nella misura la pena stessa. Quindi, l'onorevole Zucconi è stato benissimo compreso; ma non mi pare proprio il caso di applicare qui quel che egli ha accennato in materia di perequazione fondiaria, che nulla ha da vedere col caso nostro.

Presidente. L'onorevole Zucconi non insiste nella sua proposta aggiuntiva all'articolo sostitutivo dell'onorevole Gianolio, accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Rileggo, dunque, e metto a partito quest'articolo di numero 30:

" Nei casi in cui si abbia a procedere contro i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle Casse di risparmio, in